

STATUTO SIRAM

TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE - SCOPI

Art. 1

1) È costituita l'associazione scientifica senza scopo di lucro denominata: "Società Italiana di Ricerca Applicata alla Molluschicoltura (S.I.R.A.M.)" in sigla "S.I.R.A.M."

2) La S.I.R.A.M. ha sede presso L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in via L. da Vinci, n. 39 - 45011, Adria (Ro), salvo che non venga deciso altrimenti in corso di Assemblea straordinaria, su proposta del Presidente.

3) La S.I.R.A.M. adotta come emblema il seguente: a forma rettangolare con sfondo di colore bianco con l'acronimo della Associazione in carattere corsivo minuscolo di colore grigio scuro (pantone 445, esadecimale #565959), sottolineato da una riga dello stesso colore al di sotto della quale sulla sinistra è riportato per esteso "società italiana ricerca applicata molluschicoltura", in corsivo minuscolo, in colore grigio chiaro (pantone 444, esadecimale #898E8C), sulla destra tre reste di mitili stilizzate di colore blu (pantone 300, esadecimale #0072C6). L'emblema è graficamente rappresentato nell'allegato al presente statuto.

L'emblema può essere modificato nel corso di una Assemblea annuale, su proposta del Presidente, a maggioranza semplice dei Soci presenti.

Art. 2

1) Il presente Statuto regola la vita associativa della "Società Italiana di Ricerca Applicata alla Molluschicoltura (S.I.R.A.M.)". Ad esso è tenuto a conformarsi ogni socio pena la decadenza da Socio. Per quanto non stabilito dal presente Statuto, valgono le norme generali previste dalla legislazione vigente.

Qualsiasi disposizione del presente Statuto in contrasto con inderogabili norme della legislazione nazionale è nulla.

2) La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3

1) La S.I.R.A.M. ha la finalità di riunire attraverso studi e ricerche tutti coloro che sono interessati alla tutela ed alla valorizzazione della molluschicoltura e dei relativi prodotti, ivi compresi quelli provenienti da popolazioni naturali. A questo proposito la S.I.R.A.M. si propone di:

- diffondere ogni conoscenza di interesse per la molluschicoltura ed in particolare promuovere la relativa ricerca sia di base che applicata, principalmente in relazione agli argomenti dell'allevamento, della fisiologia, della patologia, delle interazioni tra ambiente e molluschi bivalvi e nel settore della salubrità dei bivalvi a tutela della salute dei consumatori;
- favorire e coordinare i rapporti con le istituzioni scientifiche e con i singoli cultori della materia, sia in campo nazionale che internazionale.

- stabilire legami tra i Soci e favorire gli scambi culturali e professionali fra quanti operano nel settore, promuovendo incontri di aggiornamento e qualificazione professionale dei Soci e di terzi che a qualsiasi titolo abbiano rapporto con l'Associazione;

2) La S.I.R.A.M. non ha finalità di lucro, è apartitica, non ha finalità di tutela sindacale dei propri soci.

TITOLO II SOCI - SOSPENSIONE - ESPULSIONE

Art. 4

1) Possono essere Soci della S.I.R.A.M. tutti coloro che, maggiori di età, nella ricerca e nella pratica si occupino di attività collegate alla ricerca inerente le produzioni molluschiole.

I membri della S.I.R.A.M. sono distinti in:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Onorari.

2) Sono Soci Ordinari tutti i Soci regolarmente iscritti alla S.I.R.A.M..

Per essere ammessi alla S.I.R.A.M. in qualità di Socio Ordinario occorre presentare domanda di iscrizione, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo della S.I.R.A.M. che potrà essere accettata alla prima riunione del Consiglio Direttivo, successiva alla presentazione della domanda medesima; in caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

Sono Soci Fondatori i Membri che hanno costituito la S.I.R.A.M..

Sono Soci Onorari i soggetti ai quali, per particolari titoli di benemeranza acquisiti negli ambiti previsti tra le finalità e gli obiettivi della S.I.R.A.M., viene conferito tale stato, con voto dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

3) Sono Soci attivi quelli in regola con il pagamento delle quote sociali all'apertura della Assemblea Annuale Ordinaria o di una Assemblea Straordinaria regolarmente indetta.

La qualità di Socio si perde per:

1. dimissioni volontarie;
1. morte;
2. espulsione per mancato rispetto degli interessi della Associazione o inosservanza delle norme statutarie a seguito di specifica delibera del Consiglio Direttivo che deve darne comunicazione ai Soci.
3. non aver effettuato il versamento della quota sociale per due anni consecutivi.

4) Possono aderire alla S.I.R.A.M. anche Enti, Organismi pubblici o privati, persone fisiche singole o associate, che perseguano gli stessi fini di cui all'Art. 3 comma 1.

TITOLO III ORGANI DELLA S.I.R.A.M.

Art. 5

Sono organi della S.I.R.A.M.:

1. L'Assemblea Generale;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio Sindacale;
5. I Proviviri.

Art. 6 Assemblea Generale.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

1) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota sociale; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati per delega.

2) La convocazione dell'Assemblea dei Soci avviene tramite Comunicazione cartacea scritta o via elettronica/telematica (ad esempio mail e SMS) inviata al recapito comunicato dal Socio alla Segreteria della S.I.R.A.M., almeno trenta (30) giorni prima della data prevista, con certezza di ricezione. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della prima e seconda convocazione.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria:

- a) l'elezione del Consiglio direttivo
- b) l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi
- c) l'indicazione degli indirizzi generali della Associazione
- d) l'eventuale nomina di commissioni per l'approfondimento di specifici problemi
- e) l'emolumento dei sindaci
- f) su quanto il Consiglio Direttivo ritenga opportuno proporre all'Assemblea

L'Assemblea delibera in sede straordinaria:

- A) l'approvazione e le modifiche del Regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo
- B) la deliberazione di modifica dello Statuto, compreso il trasferimento di sede
- C) la deliberazione dello scioglimento della Associazione e le sue modalità

3) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della S.I.R.A.M. o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario della S.I.R.A.M. o, in sua assenza o impedimento, su proposta del Presidente dell'Assemblea, da un segretario avente competenza per quella sola Assemblea.

4) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono validamente adottate a maggioranza semplice dei Soci presenti, in proprio e per delega, salvo per quanto concerne i compiti assembleari citati al punto "b" ove la maggioranza sarà costituita dai 2/3 (due terzi) dei presenti, in proprio e per delega.

5) Nel corso dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci sono ritenuti validi i voti per delega.

6) La delega, per essere valida, deve essere presentata od inviata per iscritto e contenere gli estremi del delegante, del Socio delegato, la data ed il luogo dell'Assemblea regolarmente indetta e gli eventuali limiti della delega. In assenza di limiti, la delega si intende incondizionata. È ammessa l'omissione degli estremi del Socio delegato qualora il Socio delegante trasmetta la delega a membri del Consiglio Direttivo.

7) Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Non fanno eccezione il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo. Prima dell'inizio dell'Assemblea le deleghe devono essere depositate presso il Segretario della S.I.R.A.M. che provvede a registrarle.

8) L'Assemblea straordinaria può essere convocata secondo i tempi ed i modi previsti dal presente articolo su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o di un quinto dei Soci attivi che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza di due terzi dei soci attivi presenti o rappresentati per delega; ove necessario o richiesto dal consiglio direttivo, l'Assemblea deve essere assistita dalla presenza di un notaio che ne redige il verbale.

Art. 7

Consiglio Direttivo: composizione, elezione, convocazione

1) Il Consiglio Direttivo della S.I.R.A.M. è composto da un numero di membri da minimo 5 (cinque) a massimo 9 (nove), tra i quali sono eletti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; le funzioni di segretario e tesoriere possono anche essere ricoperte dal medesimo consigliere.

2) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la partecipazione di metà più uno dei suoi membri; il Consiglio delibera a maggioranza semplice con voto palese, salvo che il voto segreto non venga richiesto da almeno un terzo dei componenti.

3) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dal presente Statuto e rimane in carica per un triennio a partire dall'1 (uno) gennaio successivo alle votazioni.

4) La prima riunione del Consiglio Direttivo neoeletto avviene all'inizio dell'anno sociale successivo a quello della sua elezione su convocazione del componente più anziano di età.

Nel corso della prima riunione il membro più anziano pone in votazione l'elezione del Presidente. Viene eletto Presidente il membro del Consiglio Direttivo che ottenga, a scrutinio segreto, il voto di almeno la metà più uno dei presenti. Il Presidente neo eletto pone quindi in votazione, anche in modo palese, le restanti cariche sociali: Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

5) Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due componenti. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 8

Consiglio Direttivo: compiti, decadenza, modalità sostituzione e redistribuzione delle cariche

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- attuare le decisioni dell'Assemblea
- convocare le Assemblee ordinaria e straordinaria
- fissare le date delle Assemblee e dei congressi, curandone lo svolgimento;
- deliberare sulla ammissione dei nuovi Soci;
- formulare l'ordine del giorno delle Assemblee;
- redigere i bilanci preventivo e consuntivo, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea;
- provvedere alla sostituzione dei Membri del Consiglio Direttivo dimissionari o decaduti, fino alla prima assemblea;
- proporre variazioni dello Statuto nei limiti fissati dallo Statuto stesso da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- gestire tutte le problematiche inerenti assetto e attività della S.I.R.A.M. previste dallo Statuto o affidate dall'Assemblea dei Soci;
- proporre le quote annuali di iscrizione alla S.I.R.A.M. da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni o a qualunque altro compito ad esso demandato.

Decade dalla carica di Membro del Consiglio Direttivo della S.I.R.A.M. il componente che si dimetta o che risulti assente, salvo per giustificato motivo, per tre sedute consecutive alle riunioni regolarmente convocate. Il Consiglio Direttivo pronuncerà la decadenza provvedendo alla sostituzione del componente decaduto nominando colui che nell'elezione del Consiglio medesimo ha ottenuto nell'ordine il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo provvede alla eventuale redistribuzione delle cariche al proprio interno.

Art. 9

La modalità di costituzione della commissione elettorale, i requisiti dei candidati e le modalità delle votazioni sono indicate nell'ambito del regolamento interno della S.I.R.A.M..

Art. 10

Requisiti dei candidati

Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari attivi, regolarmente iscritti alla S.I.R.A.M. da almeno un triennio.

I consiglieri uscenti sono rieleggibili, consecutivamente, solo per un secondo triennio.

Art. 11 **Presidente**

- 1) Il Presidente della S.I.R.A.M. viene eletto, secondo le modalità previste dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione.
- 2) Il Presidente eletto entra in carica all'inizio dell'anno solare immediatamente successivo alle elezioni ed è rieleggibile consecutivamente per una unica volta.
- 3) Il Presidente:
 - ha la rappresentanza legale della S.I.R.A.M. ad ogni effetto verso gli soci, i terzi ed in giudizio per tutte le controversie di carattere legale;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - cura che la Segreteria e la Tesoreria assolvano i compiti loro affidati;
 - redige la relazione tecnica e scientifica da sottoporre all'Assemblea;
 - cura personalmente o attraverso un proprio delegato i rapporti con Società, Enti od Organizzazioni italiani ed esteri;
 - sentito il parere del Consiglio Direttivo può affidare incarichi speciali ad altri Soci, anche Onorari, o a non Soci;
 - esercita tutte le altre attribuzioni demandate al Presidente dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci.

Art. 12 **Vicepresidente**

Il Vicepresidente, eletto secondo le modalità previste dall'articolo 7 sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, svolgendo le funzioni attribuitegli dallo Statuto. Il Vicepresidente svolge su delega del Presidente incarichi specifici in sua vece. Detta delega deve essere portata a conoscenza del Consiglio Direttivo.

Art. 13 **Tesoriere**

- 1) Il Tesoriere è eletto secondo le modalità previste dall'articolo 7.
- 2) Il Tesoriere:
 - provvede alla riscossione delle quote sociali;
 - custodisce ed amministra secondo le indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo le somme riscosse;
 - provvede, congiuntamente al Presidente, all'accensione di conti correnti intestati alla S.I.R.A.M. presso Istituti di Credito od Uffici postali;
 - emette, congiuntamente al Presidente, assegni sull'avere creditorio;
 - unitamente al Presidente dà disposizioni di pagamento o di credito a favore di terzi;
 - provvede ad eseguire i pagamenti della S.I.R.A.M. secondo le previsioni del bilancio e su indicazione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo;
 - redige i bilanci di previsione e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci;

- comunica le spese per la gestione della Segreteria, salvo che non venga diversamente stabilito dall'Assemblea, le quali sono a carico della S.I.R.A.M. e figurano nei bilanci annuali.

La sede della Tesoreria della S.I.R.A.M. è quella eletta dal Tesoriere pro tempore.

Su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo può essere posto in votazione nel corso dell'Assemblea annuale l'affidamento della Tesoreria a Società od Ente esterno alla S.I.R.A.M. La proposta viene accolta se raggiunge il consenso di due terzi dei votanti. In tale caso l'Assemblea definisce anche ruolo e modalità di nomina del Tesoriere.

Art. 14 Segretario

- 1) Il Segretario è eletto secondo le modalità previste dall'articolo 7.
- 2) Il Segretario provvede a:
 - redigere i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo;
 - redigere i verbali delle Assemblee;
 - controllare e gestire le deleghe in ambito Assembleare secondo quanto previsto dallo Statuto;
 - curare le attività di segreteria;
 - mantenere aggiornato l'archivio dei Soci;
 - mantenere e curare l'archivio dei documenti relativo agli atti, agli organi, agli eventi ed ai Soci della S.I.R.A.M.
- 3) Il Segretario, nella gestione degli atti e delle attività ad egli affidate dallo Statuto, può essere coadiuvato da un numero variabile di collaboratori, non necessariamente Soci, per i quali deve ottenere la preventiva autorizzazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Segreteria

- 1) La sede della segreteria è quella eletta dal Segretario pro tempore.
- 2) Su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo può essere posto in votazione nel corso dell'Assemblea annuale l'affidamento della Segreteria a Società od Ente esterno alla S.I.R.A.M. La proposta viene accolta se raggiunge il consenso di due terzi dei Soci attivi. In tale caso l'Assemblea definisce anche ruolo e modalità di nomina del Segretario.
- 3) Le spese per la gestione della Segreteria, salvo che non venga diversamente stabilito dall'Assemblea, sono a carico della S.I.R.A.M. e figurano nei bilanci annuali.

Art. 16 Collegio Sindacale

- 1) Il Collegio Sindacale, è costituito da due membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, anche tra non soci, in possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali.
- 2) IL Collegio Sindacale elegge nel suo seno il Presidente.

3) Il Collegio Sindacale controlla i dati del bilancio e del conto consuntivo della S.I.R.A.M., verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili ed in generale vigila sull'andamento dell'amministrazione con facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti d'ufficio necessari per l'espletamento di tale compito, esercita ogni altro compito attribuito per legge.

4) Il Collegio Sindacale deve inoltre compiere la verifica dell'esistenza di cassa e di valori comunque custoditi presso il S.I.R.A.M., accertando annualmente l'effettiva consistenza dei beni della Associazione medesima, verificando la regolarità della tenuta dell'inventario. Dell'esito delle proprie attività il Collegio redige regolare verbale, da raccogliersi nell'apposito registro.

5) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Collegio Sindacale partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, alle quali deve essere invitato. Esso si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o sia richiesto da un sindaco.

6) Al Collegio Sindacale devono essere presentati i bilanci ed i rendiconti con tutti gli allegati almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria per la compilazione della relazione all'Assemblea.

7) I componenti del Collegio Sindacale ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea a norma dell'art. 6.

Art. 17 Probiviri

IL Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio nella sua prima riunione elegge un Presidente.

Qualsiasi vertenza che sorgesse tra i soci e la Associazione, ivi compresi comportamenti contrari all'etica sociale, sono demandati all'esame del Collegio dei Probiviri, i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità. Dette decisioni sono inappellabili, fatto salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria, e immediatamente esecutive nei confronti dei Soci.

TITOLO IV PATRIMONIO / FINANZE / FORO COMPETENTE / REGOLAMENTO INTERNO

Art. 18 Quota sociale

Sono tenuti alla corresponsione delle quote di iscrizione annuale i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari. Non sono tenuti alla corresponsione i Soci Onorari.

L'ammontare della quota annuale di iscrizione alla S.I.R.A.M. è fissato annualmente nel corso dell'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci sono tenuti ad effettuare il versamento della quota sociale entro l'anno al quale la quota stessa si riferisce. Al momento dello svolgimento della Assemblea Ordinaria o di una Assemblea

Straordinaria mantengono la qualifica di Soci attivi solo coloro che siano in regola con i versamenti di almeno gli ultimi tre anni rispetto a quello in cui l'Assemblea si svolge.

Le modalità di versamento della quota vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale dà diritto:

- al ricevimento gratuito degli Atti relativi al Congresso annuale;
- al ricevimento gratuito degli Atti relativi a giornate, corsi, seminari e qualunque altra iniziativa organizzata o patrocinata dalla S.I.R.A.M. per i quali siano previsti gli Atti stessi;
- ad accedere ai locali di qualunque iniziativa scientifica o culturale organizzata direttamente dalla Associazione salvo che non sussistano particolari condizioni, obblighi o vincoli.

Al Socio che si iscriva per la prima volta alla S.I.R.A.M., dalla Segreteria deve inoltre essere inviata copia dello Statuto.

La quota associativa o contributo è intrasmissibile e non vi è la rivalutabilità della stessa. In caso di decesso di un socio, la sua quota si trasferirà agli eredi che ne facciano richiesta, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione nella prima riunione utile.

Art. 19

Fondi

I fondi della S.I.R.A.M. sono costituiti dalle quote annuali di iscrizione versate dai Soci.

Fanno parte integrante del patrimonio della S.I.R.A.M. i contributi che venissero eventualmente assegnati alla Associazione dagli Ordini, da Enti Pubblici e Privati, da eventuali donazioni o liberalità. L'accettazione di tali contributi è subordinata a deliberazione del Consiglio Direttivo che ne informa l'Assemblea.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20

Remunerazione delle cariche sociali, spese di viaggio, di rappresentanza, diarie

Qualunque carica in seno alla S.I.R.A.M. è a titolo gratuito, salvo che diversamente deliberato dall'Assemblea.

Ai Soci che ricoprono cariche nel Consiglio Direttivo o in qualunque altro organismo previsto dallo Statuto, che siano convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo o ai quali vengano affidati speciali incarichi dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate. Altre spese eventualmente sostenute vengono rimborsate secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 21

Deposito dei fondi

Il luogo dove devono essere depositati i fondi della S.I.R.A.M. e le modalità di amministrazione sono demandati al Tesoriere d'intesa con il Presidente che ha l'obbligo di redigere annualmente un rendimento economico e finanziario (bilanci di previsione e consuntivo) da sottoporre e approvare all'Assemblea annuale dei Soci.

Art. 22
Progetti speciali

Le somme eventualmente raccolte od assegnate per progetti speciali non fanno parte del fondo della S.I.R.A.M. e devono essere contabilizzate a parte dal Tesoriere e rendicontate nel corso dell'Assemblea annuale dei Soci.

Art. 23
Regolamento Interno

Il presente Statuto è integrato, per l'applicazione delle norme in esso contenute, dal Regolamento interno che è approvato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 24
Foro Competente

Per ogni controversia di carattere legale è competente il foro della città ove ha la sede legale la S.I.R.A.M., fatte salve le competenze inderogabili di legge.

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25
Scioglimento

La S.I.R.A.M. può deliberare il proprio scioglimento nel corso di una Assemblea straordinaria convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci.

Art. 26
Devoluzione dei fondi

In caso di scioglimento della S.I.R.A.M., i fondi eventualmente esistenti saranno devoluti ad altra Associazione italiana che contempra nel proprio statuto il perseguimento di finalità affini a quelle previste dallo Statuto della S.I.R.A.M..

Art. 27
Norme transitorie

Per assicurare un regolare processo di organizzazione della Associazione, ed in attesa che aderisca un numero congruo di Soci, il Consiglio Direttivo sarà inizialmente composto, oltre che dal Presidente, dai Soci Fondatori. I Soci Fondatori, in occasione dell'Atto Costitutivo distribuiranno tra essi le cariche e le funzioni sociali.

Art. 28

Norme Finali

L'Associazione S.I.R.A-M. è retta in via imperativa e inderogabile dai seguenti principi:

- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa., ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2 del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, della relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti;
- in trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.